

INTESA TRA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE, LA REGIONE LOMBARDIA, LA REGIONE DEL VENETO E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMI 117 E 117BIS, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 E S.M.I.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

VISTO l'articolo 116 della Costituzione che riconosce forme e condizioni particolari di autonomia al Trentino - Alto Adige/Südtirol, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale;

VISTO l'articolo 119 della Costituzione che riconosce i principi di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché quelli di perequazione e di solidarietà;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di finanza regionale e provinciale";

VISTO lo Statuto della regione Lombardia;

VISTO lo Statuto della regione del Veneto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", e, in particolare, l'articolo 79, comma 1, lettera c), come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, che definisce, tra l'altro, la misura del concorso finanziario delle Province autonome al riequilibrio della finanza pubblica anche attraverso il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti;

VISTA la deliberazione della Giunta della provincia autonoma di Trento n. 278 del 06.03.2020 di approvazione dello schema della presente Intesa;

VISTA la deliberazione della Giunta della provincia autonoma di Bolzano n. 161 del 10.03.2020 di approvazione dello schema della presente Intesa;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 2899 del 02.03.2020 di approvazione dello schema della presente Intesa;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 305 del 10.03.2020 di approvazione dello schema della presente Intesa;

VISTO l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 519, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede:

a) al comma 117, ultimo periodo, che *“Ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale”*;

b) al comma 117-bis che *“Con successiva Intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri vengono definiti:*

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovregionale;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

c) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse”;

CONSIDERATO che ai fini della presente Intesa sono individuati come comuni confinanti i 48 comuni esistenti alla data del 19 settembre 2014 di sottoscrizione della prima Intesa;

VISTA l'Intesa sottoscritta in data 30 novembre 2017, che ha sostituito l'Intesa del 19 settembre 2014;

RITENUTO consensualmente opportuno, in ottemperanza al citato articolo 1, comma 519, della legge n. 147 del 2013, rivedere le modalità di attuazione e di gestione degli interventi finanziari di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge n. 191 del 2009, al fine di migliorarne l'operatività e impegnarle il più possibile sulle reali priorità, garantendo in ogni caso una quota parte di risorse per iniziative a cura delle amministrazioni comunali interessate;

RICONOSCIUTO che il principio di leale collaborazione, espressamente considerato nell'articolo 120 della Costituzione, individua nella cooperazione interistituzionale tra tutti i livelli di governo coinvolti un significativo momento di sostegno delle dinamiche territoriali di sviluppo, favorendo procedure decisionali alternative capaci di superare le condizioni di svantaggio in cui versano i territori di confine, mitigandone i disagi;

CONSIDERATO che, alla luce dell'esperienza maturata, le parti ritengono ricorrere i presupposti per poter ulteriormente intervenire al fine di semplificare le procedure di riconoscimento delle progettualità, dimensionare in maniera più consona i servizi di Sportello e supporto di carattere tecnico-amministrativo prestati ai proponenti nonché effettuare ulteriori precisazioni rispetto sia alle progettualità di carattere sovra-regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 117-bis, lettera a), della legge n. 191 del 2009, sia ai servizi di monitoraggio e controllo sulla realizzazione delle progettualità di area vasta;

CONSIDERATA la necessità di dover meglio definire gli aspetti giuridico – amministrativi del Fondo Comuni Confinanti per quanto attiene gli aspetti ordinamentali, contabili e procedurali in riferimento alla particolare e speciale natura che esso riveste quale organismo trasversale e di riferimento tra lo Stato e più amministrazioni territoriali;

convengono quanto segue

ART. 1 (Finalità)

1. La presente Intesa disciplina le modalità di gestione delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che costituiscono il “Fondo comuni confinanti”;

l'Intesa, attraverso il finanziamento di progetti, anche di durata pluriennale, e di iniziative, mira a favorire uno sviluppo coeso fra i territori confinanti delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Lombardia e del Veneto, conseguendo obiettivi di perequazione e solidarietà fra i territori. I progetti, che saranno anche a carattere sovra regionale o di interesse delle province confinanti venete e lombarde, dovranno quindi favorire la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale dei territori di Lombardia e Veneto confinanti con le province di Trento e Bolzano, favorendo altresì l'integrazione e la coesione con i territori confinanti delle Province stesse.

2. L'Intesa mira altresì a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei territori di cui al comma 1, in conformità all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, anche attraverso l'organizzazione e il potenziamento dei servizi volti a contrastare lo spopolamento e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualità della vita.

ART. 2

(Comitato paritetico per la Gestione dell'Intesa)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, è costituito un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dalla presente Intesa (di seguito denominato "Comitato").

2. Il Comitato è composto dai Presidenti *pro tempore* delle Regioni Lombardia e del Veneto, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai rispettivi delegati. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Il Comitato individua e garantisce idonee forme di consultazione e partecipazione degli enti locali e delle altre realtà associative rappresentative dei territori di cui all'articolo 1 coinvolti nei progetti e nelle attività di cui alla presente Intesa. Ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) partecipano ai lavori del Comitato i Presidenti delle province di Belluno e Sondrio, o i loro rispettivi delegati, con diritto di voto. L'insediamento del Comitato avviene entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente Intesa.

3. Sono invitati a partecipare ai lavori del Comitato tre rappresentanti dei sindaci dei 48 comuni confinanti senza diritto di voto.

4. Il Comitato, entro trenta giorni dal suo insediamento, adotta un regolamento interno che disciplina l'organizzazione e il funzionamento propri nonché della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 e precisa, ove necessario, le modalità di gestione delle diverse tipologie di interventi previsti all'articolo 6 nonché eventuali altre indicazioni per la migliore attuazione della presente Intesa. Le funzioni di presidenza sono svolte dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un suo delegato. Le funzioni amministrative a supporto del Comitato sono svolte dagli uffici appartenenti alla presidenza.

5. Le decisioni del Comitato assumono la forma di deliberazioni, mentre per le attività eventualmente delegate al suo Presidente quest'ultimo provvede tramite determinazioni viste preliminarmente dal coordinatore della Segreteria tecnica. Il Presidente sottoscrive gli atti negoziali in rappresentanza del Comitato, salvo quanto diversamente disposto nelle relative determinazioni.

ART. 3
(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato:

- a) definisce, a partire dall'annualità 2013, la ripartizione annuale delle risorse finanziarie sulla base delle indicazioni e delle previsioni di cui all'articolo 6;
- b) definisce le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2011, e delle relative risorse;
- c) individua gli interventi di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c);
- d) adotta, su proposta della Segreteria tecnica, il programma degli interventi, anche pluriennali, con l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione;
- e) definisce i criteri del trasferimento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), nonché le modalità attuative ed operative per l'utilizzo delle stesse;
- f) valuta periodicamente l'efficacia delle azioni attivate sulla base di una relazione della Segreteria tecnica che evidenzia l'andamento degli interventi, le criticità in essere, le effettive ricadute prodotte sui territori confinanti;
- g) assume tutte le azioni necessarie per assicurare la piena attuazione degli interventi e della presente Intesa.

ART. 4
(Segreteria tecnica)

1. Il Comitato si avvale, per la propria attività, di una Segreteria tecnica, composta da sette componenti in rappresentanza rispettivamente del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno e della Provincia di Sondrio, individuati rispettivamente nei segretari generali, dirigenti generali o loro delegati, che partecipano alle attività con oneri a carico delle Amministrazioni di appartenenza. La Segreteria tecnica è coordinata dal rappresentante della Provincia autonoma di Trento e ha sede presso la stessa Provincia, salvo che, tramite separato accordo tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e le Province di Trento e di Bolzano, non sia diversamente stabilito. Ciascuna amministrazione garantisce, ove necessario, la partecipazione alla Segreteria tecnica di ulteriori competenze giuridico-amministrative o tecnico-economiche, con oneri a carico delle Amministrazioni di appartenenza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera e). La Provincia autonoma cui spetta il coordinamento assicura le funzioni di supporto della Segreteria anche mediante l'apertura di uno sportello centrale presso la sede della Provincia autonoma e di uffici referenti presso le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e Sondrio, o presso altri Enti pubblici da loro individuati.

2. La Segreteria tecnica per il tramite della Provincia che ne assume il coordinamento:

- a) svolge le funzioni di soggetto gestore delle risorse di cui all'articolo 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009;
- b) predisporre la documentazione e i materiali necessari al Comitato di cui all'articolo 2 per lo svolgimento dei compiti attribuitigli dall'articolo 3, secondo quanto eventualmente specificato dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività operativo-gestionale della Segreteria tecnica, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari del soggetto cui spetta il coordinamento della stessa.

4. Alla Segreteria tecnica spettano altresì un'azione generale di coordinamento della fase di attuazione dei progetti individuati nel programma degli interventi e finanziati nell'ambito delle graduatorie fino all'annualità 2019, nonché il monitoraggio dei tempi e delle modalità di realizzazione. Con riferimento ai progetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), la Segreteria si avvale del supporto istruttorio delle Regioni Lombardia e del Veneto e delle Province di Belluno e Sondrio con le modalità approvate dal Comitato.

ART. 5

(Risorse finanziarie)

1. Annualmente le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano nel rispettivo bilancio uno stanziamento di 40 milioni di euro ciascuna.

2. Le somme sono erogate dalle due Province in forma paritaria sulla base dei fabbisogni di cassa relativi agli stati di avanzamento lavori e in base ai vincoli stabiliti dall'articolo 8, commi 4 e 5, ed in relazione al progressivo esaurimento delle risorse giacenti sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2011, mediante versamento sulla stessa contabilità.

3. Le somme erogate dalle Province autonome sono contabilizzate dalle stesse come contributi agli investimenti, ad esclusione degli oneri previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera e), che sono contabilizzati secondo la loro natura economica.

4. La Segreteria tecnica comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato annualmente, in unica soluzione, entro e non oltre il mese di marzo, le somme erogate da ciascuna Provincia autonoma, evidenziando l'annualità di riferimento. Sulla base di tale comunicazione il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a svincolare gli importi precedentemente accantonati in via temporanea, sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime Province autonome entro l'esercizio compatibilmente con le disponibilità del bilancio dello Stato.

ART. 6

(Riparto risorse)

1. Le risorse annuali, pari a complessivi 80 milioni di euro, implementate da eventuali somme non utilizzate nelle precedenti annualità sono destinate:

- a) a interventi riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui, riguardanti progettualità ambiti, progetti o iniziative di natura strategica o di particolare rilevanza per le Regioni o le Province autonome, anche di carattere pluriennale. Il Comitato, al fine di conseguire gli obiettivi di perequazione e solidarietà fra i territori, può definire ambiti ottimali nei comuni

delle provincie di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio, che per caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche simili a quelle dei comuni confinanti o contigui, possono essere oggetto degli interventi strategici;

- b) a interventi a valenza anche sovraregionale, sempre riferiti ai territori di confine, ma riguardanti ambiti, progetti o iniziative di interesse bilaterale, come previsto dall'articolo 2, comma 117-*bis*, lettera a), della legge 191 del 2009, anche ricompresi in accordi di programma già in essere;
- c) alla partecipazione a bandi europei ove ricorrano i presupposti per poter ottenere un cofinanziamento a fronte comunque del soddisfacimento di un interesse relativo a uno o più territori di confine;
- d) al finanziamento o cofinanziamento di iniziative aventi le finalità stabilite all'articolo 1 per un importo annuo di Euro 500.000,00 per ogni singolo Comune confinante beneficiario, anche come quota parte di iniziative pluriennali. Con decorrenza dall'annualità 2020, il finanziamento avverrà tramite trasferimento delle risorse al beneficiario con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi, le cui modalità di individuazione sono definite dal Comitato. Il Comitato definisce altresì la procedura di erogazione. Per il finanziamento o cofinanziamento di tali interventi è destinata una quota delle risorse complessive dell'annualità pari ad un importo di 24.000.000,00 di euro coperto in egual misura dalle due Province Autonome;
- e) in misura non superiore al 2,5% delle risorse finanziarie, per il funzionamento della Segreteria tecnica e dello sportello centrale e degli uffici referenti delle Regioni Veneto e Lombardia e delle Province di Belluno e Sondrio o degli Enti pubblici da loro individuati. Le spese comprendono il costo del personale impiegato per gli uffici o di altro personale di cui la Segreteria tecnica, lo sportello centrale o gli uffici referenti si avvalgono, nonché qualsiasi altra spesa per il funzionamento degli organi di cui alla presente Intesa e sono così suddivise e determinate:
 - 1) per la Segreteria Tecnica e lo sportello centrale presso la Provincia autonoma di Trento fino ad un massimo del 1% determinato sull'ammontare delle risorse annuali;
 - 2) per gli uffici referenti fino a un massimo del 1,5% determinato sulle risorse annuali assegnate a ciascun ambito territoriale di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma per l'esercizio delle funzioni istruttorie delegate e quelle relative alla attuazione del programma. Il riconoscimento delle spese agli uffici è disciplinato da apposito accordo convenzionale con i singoli soggetti destinatari, che ne definisce tempi e modalità. Le eventuali economie sono ridestinate all'area di riferimento.

ART. 7 (Beneficiari)

1. Sono ammessi ai finanziamenti dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 6 i comuni e le province della Regione del Veneto e della Regione Lombardia confinanti con la Provincia autonoma di Trento o con la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione del Veneto, la Regione Lombardia nonché gli altri soggetti eventualmente coinvolti nell'attuazione di interventi di cui all'articolo 6.

2. I comuni di cui al comma 1 sono ammessi a concorrere al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 6 anche attraverso loro forme associative riconosciute dalle norme statali o regionali e provinciali.

3. Qualora i 48 comuni confinanti siano oggetto di fusione tra di loro, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e relative norme regionali lombarde o venete attuative e dispositive in merito, il finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), viene mantenuto nel nuovo comune nella somma di quanto spettante ai rispettivi comuni oggetto di fusione.

ART. 8

(Modalità di gestione degli interventi)

1. Al fine di predisporre il programma degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), gli enti e i soggetti interessati presentano alla Segreteria tecnica una proposta di intervento corredata dalla descrizione dello stesso, degli obiettivi che si intendono perseguire, dei costi e delle relative modalità di copertura.

2. Il soggetto attuatore dell'intervento è responsabile della regolare esecuzione del medesimo secondo la disciplina applicabile nel proprio ambito territoriale e nei tempi stabiliti nel programma degli interventi.

3. Con decorrenza dall'annualità 2019, fermi restando, in particolare, i compiti spettanti al Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), i finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi individuati in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere disposti tramite trasferimento delle risorse alle Regioni del Veneto e Lombardia, alle Province di Belluno e Sondrio, con vincolo di destinazione alla realizzazione degli stessi, ponendo in capo a detti enti la titolarità delle procedure di attuazione nonché dell'adozione degli atti riguardanti le medesime progettualità. Il Comitato definisce nel regolamento interno di cui all'articolo 2, comma 4, le modalità attuative della presente disposizione per quanto concerne, in particolare, l'erogazione dell'anticipo e dei complessivi fabbisogni di cassa.

4. Le Province autonome provvedono all'erogazione delle somme di cui all'articolo 5 sulla base di fabbisogni di cassa presentati dal Comitato, su proposta della Segreteria tecnica, in considerazione dello stato di avanzamento dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

5. Con riferimento ai progetti indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), gli uffici referenti trasmettono annualmente alla Segreteria tecnica il monitoraggio e la documentazione relativa allo stato di attuazione degli interventi riferiti al territorio di competenza e provvedono altresì all'inoltro delle rendicontazioni finali di ciascun intervento. L'istruttoria tecnico amministrativa sugli stati di avanzamento e sulle rendicontazioni finali è svolta dalle Regioni Lombardia e del Veneto, nonché dalle Province di Sondrio e Belluno o da Enti pubblici da loro individuati. All'esito di ciascuna istruttoria tali soggetti trasmetteranno alla Segreteria tecnica il nulla osta per l'emissione del relativo mandato di pagamento con le modalità approvate dal Comitato, salvo quanto previsto dal comma 3.

6. Nel caso di progettualità strategiche comportanti un rilevante dimensionamento da attuarsi in forme di raccordo articolate, è possibile far convergere le risorse in capo ad un unico macro ambito di intervento ricorrendo per questo ad un Commissario *ad acta* o ad altra forma di coordinamento sovraordinato avente funzioni di verifica e controllo complessivi.

7. Annualmente la Provincia autonoma che coordina la Segreteria tecnica approva un rendiconto non documentato delle spese sostenute e, previo parere della Segreteria tecnica, le recupera a valere sui fondi di cui all'articolo 5.

ART. 9

(Norma transitoria e subentro nei rapporti attivi e passivi)

1. A seguito dell'approvazione della presente Intesa la Regione o la Provincia autonoma di riferimento subentra in tutti i rapporti istituiti dall'Organismo di Indirizzo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2011, con i comuni finanziati sui bandi 2010-2011 e 2012. Le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse sono definite dal Comitato come indicato dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. La disponibilità di cassa giacente sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2011 sarà gestita dalla provincia autonoma presso la quale ha sede la Segreteria tecnica con le modalità previste da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 10

(Efficacia ed attuazione dell'Intesa)

1. La presente Intesa assume efficacia il quindicesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione tra le Parti. La stessa è pubblicata sul sito del Fondo comuni confinanti ed eventualmente degli altri soggetti firmatari.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si impegnano ad adottare gli eventuali provvedimenti di propria competenza conseguenti alla adesione alla presente Intesa.

ART. 11

(Norme di raccordo)

1. La presente sostituisce a tutti gli effetti l'Intesa del 30 novembre 2017 a decorrere dalla data di efficacia di cui all'articolo 10.